REGOLAMENTO (CEE) N. 651/72 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1972

che fissa i prezzi d'orientamento validi per la campagna di commercializzazione 1972/1973 per i vitelli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/71 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i vitelli e i bovini adulti, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso degli scambi mondiali ; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che i prezzi d'orientamento devono essere fissati secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che il prezzo d'orientamento per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1972/1973 è stato fissato nel regolamento (CEE) n. 672/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971, che fissa i prezzi d'orientamento validi per i vitelli e i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1971/1972 e il prezzo d'orientamento valido per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1972/1973 [3] ; che è necessario fissare il prezzo d'orientamento valido per i vitelli per la campagna 1972/1973,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo d'orientamento valido per i vitelli per la campagna di commercializzazione 1972/1973, è fissato a 94,25 unità di conto per 100 kg di peso vivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 1.
[3] GU n. L 77 del 1°. 4. 1971, pag. 8.